CAMERA DEI DEPUTATI N. 3366

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato CAVERI

Disposizioni per la revisione della parte seconda della Costituzione

Presentata il 23 novembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'attuale Parlamento non può non assumersi la responsabilità di dare avvio alla stagione delle riforme, che dovrà obbligatoriamente impegnare la XII legislatura. Lo stesso lavoro della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali rischia di restare inutilizzato e buona parte dell'inizio della prossima legislatura rischia di essere assorbita da lunghi dibattiti e molte dispute sulle modalità attraverso le quali avviare l'auspicata stagione costituente. La presente proposta di legge costituzionale vuole appunto rappresentare una testimonianza della volontà di lasciare in questa legislatura qualche cosa di concreto, affinché i parlamentari che verranno possano sin da subito occuparsi della riforma della Costituzione.

Lo schema della proposta è molto semplice. Nell'articolo 1 si prevede una deroga all'articolo 138 della Costituzione, la cui limitatezza temporale è ulteriormente chiarita dall'articolo 2. Sempre nell'articolo 1 si assegna un ruolo rilevante alle Commissioni Affari Costituzionali di Camera e Senato, prevedendo che i Presidenti delle Assemblee adottino intese che consentano una divisione delle materie tra le due Camere. Nuovo è il contenuto del comma 2 dell'articolo 1, che prevede che ai lavori di Commissione (creando un certo equilibrio tra parlamentari e rappresentanti regionali) e di Aula partecipino, in entrambi i rami del Parlamento, due delegati eletti dalle regioni. Non potrebbe che essere questo il modo di conferire alla « Seconda Repubblica » una connotazione autenticamente federalista, che veda nella fase costituente una forte presenza delle regioni che sia di stimolo e dia il senso di una riforma di sostanza che deve essere prezzo di una corale e partecipata volontà costituente.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

1. Per la durata della XII legislatura, *in deroga all'articolo 138 della Costituzione*, la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica elaborano progetti organici di revisione relativi alla parte seconda della Costituzione, ad esclusione della sezione II del titolo VI, secondo le procedure per l'esame in sede referente dei progetti di legge ordinaria.

2. Ai fini di cui al comma 1 partecipano ai lavori di ciascuna Camera con diritto di voto due delegati per ogni regione.

3. Per le finalità di cui al comma 1, i Presidenti dei due rami del Parlamento possono adottare le opportune intese per l'iscrizione dei progetti di legge, presentati ai sensi dell'articolo 71 della Costituzione, all'ordine del giorno delle Assemblee e possono stabilire la data entro la quale ciascuna Camera procede alla votazione finale di ogni singolo progetto.

ART. 2.

1. Per l'esame di progetti di revisione delle leggi costituzionali approvate secondo quanto stabilito dall'articolo 1, presentati nelle legislature successive alla XII, si osservano le disposizioni dell'articolo 138 della Costituzione.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-3366
Lire 500